

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 7/11/2022

L'anno 2022, il giorno 7 del mese di novembre alle ore 19:00, presso la sede di Via Dardanelli 13, Roma (RM), si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci della Cardiosalus Associazione ONLUS, per deliberare sul seguente

ORDINE del GIORNO

1) Esame e approvazione del nuovo statuto sociale, modificato e integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 a seguito della comunicazione della Regione Lazio Ufficio regionale RUNTS ricevuta il 5 ottobre 2022;

2) Varie ed eventuali.

L'assemblea si svolge nel rispetto dello Statuto, assume la presidenza la Dott.ssa Anna Patrizia Jesi, assistita dal Sig. Andrea Galletti, che funge da segretario nominato dall'assemblea e avendo constatato:

- che l'avviso di convocazione è stato regolarmente trasmesso ai soci nel termine di legge;
- che sono presenti più dei $\frac{3}{4}$ degli associati e precisamente i Sigg.ri: Anna Patrizia Jesi, Anna Maria Dossena, Giovanna Tassoni, Enrico Massa, Enzo Cherchi, Rocco Conserva, Maria Antonietta Petrucci, Giovanni Crocetti, Stefano Michetti,
- che sono presenti i Consiglieri in carica Sigg.ri Anna Patrizia Jesi, Giovanna Tassoni, Francesco Lo Bianco, Enrico Massa, Dominique Sanges, Roberta Dossena, mentre ha giustificato l'assenza il Consigliere Pinarita Cristinziani.

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 2 Aurelio
N. <u>6875</u>
Serie <u>3</u>
Data <u>22/11/22</u>
REGISTRATO CON EURO <i>crente ex art 82 c. 3 D.lgs 117/2017</i> IL DIRIGENTE

La Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

La Presidente passa ad illustrare il primo punto all'ordine del giorno riguardante le disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale. La Presidente informa sul contenuto della comunicazione della Regione Lazio Ufficio regionale RUNTS ricevuta il 5 ottobre 2022 circa il procedimento di verifica sulla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dell'Associazione al Registro unico nazionale del Terzo settore quale associazione di promozione sociale.

La Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, comprese la forma giuridica e la denominazione sociale che verrebbe ad essere modificata e integrata in sede di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore in: **“CARDIOSALUS Associazione di promozione sociale”** o in forma abbreviata **“CARDIOSALUS APS”**.

L'assemblea, dopo un attento esame dell'argomento, approva all'unanimità il nuovo statuto sociale proposto dal Consiglio Direttivo (Allegato “A”), la modifica della forma giuridica e la nuova denominazione, dando ampio mandato al Presidente per ottemperare a tutte le attività e procedure necessarie alla registrazione del nuovo statuto sociale e della nuova denominazione, comprese le procedure da seguire per l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, in ottemperanza al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Passando a trattare l'ultimo punto all'ordine del giorno, non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 20:30.

LA PRESIDENTE

F.to Anna Patrizia Jesi



IL SEGRETARIO

F.to Andrea Galletti



"ESENTE DA IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI
DELL'ART. 82, COMMI 3 E 5, DEL D. LGS. N° 47 DEL 28/2/2017"

STATUTO

ASSOCIAZIONE CARDIOSALUS

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE

L'Associazione ONLUS CARDIOSALUS è stata costituita nel 2003 ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, al fine di praticare e divulgare l'attività di prevenzione delle patologie cardiovascolari.

L'Associazione persegue la finalità di solidarietà sociale nell'ambito della tutela, promozione e valorizzazione della salute.

La denominazione dell'Associazione sarà modificata e integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (APS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **"CARDIOSALUS Associazione di Promozione Sociale"**, in sigla denominata **"CARDIOSALUS APS"**. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS.

Il presente Statuto adegua, modifica e sostituisce integralmente quello approvato dall'Assemblea dei soci del 7 aprile 2015, in ottemperanza al Codice Civile e alle norme del D. Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti anche Codice del Terzo Settore o CTS*) e successive modifiche.

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale a Roma (RM) in Via Dardanelli n. 13.

La variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto. Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei soci, e dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria dei soci potrà istituire unità locali.

ART. 3) DURATA - ASSENZA SCOPO DI LUCRO - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione non ha fini di lucro, è esclusa ogni finalità partitica, sindacale, professionale e di categoria. L'Associazione si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo

prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione ha lo scopo di sostenere e rafforzare le azioni per il miglioramento dello stile di vita dei malati cardiopatici e per la prevenzione primaria e secondaria delle patologie cardiache con particolare riguardo alla cardiopatia ischemica, allo scompenso cardiaco ed all'ipertensione arteriosa; ha altresì lo scopo di ampliare il raggio di comunicazione tra le figure mediche e paramediche ed i pazienti.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le attività d'interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del CTS alle lettere:

b) interventi e prestazioni sanitarie.

In tale ambito esercita le seguenti attività:

- Prevenzione cardiovascolare tramite iniziative di screening diagnostici, visite cardiologiche, percorsi di sostegno psicologico, di anti-fumo, di gestione dello stress e di sana alimentazione, colloqui con dietiste.

d) Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In tale ambito esercita le seguenti attività:

- Organizzazione di corsi di prevenzione delle patologie cardiovascolari;
- Organizzazione di corsi BLSD (basic life support and defibrillation);
- Organizzazione di corsi di educazione sanitaria e alimentare, corsi di cucina;

- Organizzazione di corsi di riabilitazione fisica e mentale per pazienti interessati dalle patologie cardiovascolari;
- organizzazione di eventi, convegni, incontri sulle tematiche della prevenzione e della diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In tale ambito svolge attività di:

- organizzazione di manifestazioni artistiche sportive e culturali (Organizzazione di corsi di mindfulness , teatro, yoga);
- promozione di attività ricreative ed a carattere sociale;
- organizzazione di eventi per la presentazione delle attività svolte dall'Associazione;
- promozione di ricerche e pubblicazioni a carattere scientifico e divulgativo;
- realizzazione e diffusione di materiale illustrativo dei risultati delle attività esercitate.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del CTS e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.

Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità volontaria, erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO - ASSOCIATI

ART. 5) VOLONTARI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni

preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera del Consiglio direttivo. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, in numero non superiore a quanto stabilito dal CTS, che intendano contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni eventualmente adottati dall'Associazione.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche (e riferimenti anagrafici del legale rappresentante), luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare entro trenta giorni su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati; il neo socio provvederà al versamento della quota associativa per l'anno in corso.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione

e comunicarla agli interessati. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 8) DIRITTI - DOVERI ASSOCIATI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro degli associati.

Tutti i soci regolarmente iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti dal Consiglio Direttivo, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare

versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari. Le somme versate per le quote annuali all'Associazione rappresentano un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.

La quota associativa è intrasmissibile, non è rivalutabile, non è rimborsabile e la partecipazione sociale non è legata, in alcuna forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 9) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, espulsione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 60 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo sollecita tutti gli associati morosi tenuti a provvedere al pagamento entro un congruo termine dal sollecito. In mancanza del versamento, l'associato decade dalla sua qualifica di socio e può eventualmente presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

ART. 11) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e gli altri organi dell'Associazione;
- eleggere e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai soci espulsi;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo o dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, in forma scritta

con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Per particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'Associazione, il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza da un presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante tele-videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo

simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 del codice civile e alla presente disposizione, ove altrimenti disposto.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati. La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni dell'art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Gli associati minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione

delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea ordinaria (sia in prima che in seconda convocazione) e straordinaria delibera a maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 18 del presente statuto.

ART. 12) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea ordinaria fra i soci, e resta in carica per tre esercizi e comunque con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del suo mandato.

I membri del Consiglio sono scelti tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di decesso, revoca,
decadenza, dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo,
l'assemblea dei soci dovrà essere convocata con la massima urgenza per
eleggere il nuovo componente.

Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- determina l'ammontare della quota sociale annuale determinandone le modalità di versamento;
- delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente, in sua assenza da un altro Consigliere.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente senza il rispetto del suddetto termine.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo può attribuire al Presidente o ad altro Consigliere il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione, a firma singola o congiunta: a titolo esemplificativo e non esaustivo, contrarre prestiti, mutui, scoperti di c/c con banche o istituti di credito, stipulare, modificare e risolvere con banche e uffici postali contratti di apertura di credito, di conto corrente, di deposito, effettuare operazioni sui conti correnti dell'Associazione presso banche e uffici postali entro i limiti dei fidi concessi.

Il Consiglio può riunirsi anche mediante tele-videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della

riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente e dal segretario.

ART. 13) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio; ad esso compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Il Presidente presiede e convoca il Consiglio Direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale.

Ai restanti consiglieri non è attribuito alcun potere di rappresentanza.

In caso di assenza o di impedimento tutte le mansioni del Presidente, compreso il potere di rappresentanza, spettano al Vice Presidente.

Il Presidente può comunque delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non trascritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al Presidente dell'Associazione compete, su mandato del Consiglio Direttivo, l'esercizio di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 14) ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o è facoltativamente istituito dall'assemblea.

Nel caso di organo collegiale, esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo può essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, co. 2, del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- può esercitare al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1, del D.Lgs. n. 117/2017 la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 15) PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali, dai contributi ordinari e straordinari degli associati;
- dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 16) LIBRI SOCIALI E DIRITTO DI CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto dallo stesso Organo unitamente ai libri di cui sopra nominati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura degli stessi organi.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 17) BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere redatto dal Consiglio Direttivo entro ^{31/3} 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro ^{30/4} 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con apposito decreto ministeriale e può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa se ricorrono i requisiti previsti dal CTS.

Il bilancio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 14 del D. Lgs 117/2017, il Consiglio Direttivo predispone, deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, pubblica sul sito internet dell'Associazione il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con provvedimento ministeriale.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 18) SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione o dalla estinzione dell'Associazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19) RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore, e successive modifiche e integrazioni e alle disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

ART. 20) NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.



"ESENTI DA IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI
DELL'ART. 82, COMI 3 E 5, DEL D. LGS. N° 47/2017"